LOTTO 5
Capitolato tecnico dell'assicurazione

INFORTUNI CUMULATIVA

Decorrenza ore 24.00 del 30/06/2026
Scadenza ore 24.00 del 31/12/2028

Sommario

DEFINIZIONI 3
SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 4
1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede 4
1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio 4
1.3 Revisione dei prezzi 4
1.4 Modifiche dell'assicurazione 5
1.5 Durata del contratto - Rescindibilità 5
1.6 Rinvio alle norme di legge 5
1.7 Produzione di informazioni sui sinistri 5
1.8 Interpretazione del contratto 6
1.9 Oneri fiscali 6
1.10 Foro competente 6
1.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società 6
1.12 Coassicurazione e delega 6
1.13 Clausola Broker 7
1.14 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 7
1.15 Trattamento dei dati 7
SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI 8
2.1 Oggetto dell'assicurazione 8
2.2 Estensione dell'assicurazione 8
2.3 Rischio volo 8
2.4 Rischio di guerra all'estero 8
2.5 Estensione territoriale 8
2.6 Esclusioni 8
2.7 Limiti di età 9
2.8 Persone non assicurabili 9
2.9 Denuncia del sinistro e relativi obblighi 9
2.10 Criteri di indennizzabilità 9
2.11 Morte 9
2.12 Morte presunta 9
2.13 Invalidità permanente 10
2.14 Inabilità temporanea (se assicurata) 10
2.15 Rimborso spese sanitarie (se assicurato) 10
2.16 Indennità di ricovero a seguito di infortunio (se assicurata) 11
2.17 Pagamento dell’indennizzo 11
2.18 Cumulo di indennità 11
2.19 Controversie 11
2.20 Rinuncia alla rivalsa 12
2.21 Esonero denuncia condizioni degli Assicurati 12
2.22 Esonero denuncia generalità degli Assicurati 12
2.23 Esonero denuncia altre assicurazioni 12
SEZIONE 3. NORME PARTICOLARI 13
3.1 Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche 13
3.2 Rischio in itinere 13
3.3 Malattie professionali 13
3.4 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione 13
3.5 Estensione alle aggressioni al di fuori dell’orario di svolgimento dell’attività 13
3.6 Deroga ai limiti di età 13
3.7 Danni estetici 13
3.8 Malattie tropicali 13
3.9 Spese di rimpatrio 14
3.10 Servizio di protezione civile 14

3.11 Regolazione del premio 14
3.12 Variazione assicurati e regolazione premio (valida per le sole sezioni che rechino l'elenco nominativo degli assicurati) 14
SEZIONE 4 LIMITI E FRANCHIGIE 15
4.1 Limite catastrofale 15
4.2 Franchigia 15
Sezione A - Amministratori 17
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti 18
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità 19
Sezione D – Gruppo Volontari della Protezione Civile 20
Sezione A - Amministratori 22
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti 23
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità 24
Sezione D – Gruppo Volontari della Protezione Civile 25
Sezione A – Dipendenti e altri soggetti 27
Sezione B – Polizia Municipale 28
Sezione C – Bambini iscritti ad asili nido e/o scuole d'infanzia e centri Ricreativi Estivi / Soggiorni estivi 29
Sezione D – Minori in affido 31
Sezione A - Amministratori 33
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti 34
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità 35
Sezione D – Gruppo Volontari della Protezione Civile 36
Sezione A - Amministratori 38
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti 39
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità 40
Sezione F – Gruppo Volontari della Protezione Civile 41
Sezione A - Amministratori 43
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti 44
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità 45
Sezione A - Amministratori 47
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti 48
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità 49

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato

Assicurato: Il soggetto nel cui interesse è stipulata l’assicurazione.
Broker incaricato: Howden S.p.A. – Sede Legale in Milano, Via Arconati, 1 – mandatario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione del contratto, quale intermediario ai sensi dell’art. 109 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 209/2005.
Compagnia e/o Società: L’Impresa Assicuratrice.
Contraente: Il soggetto che stipula l ‘assicurazione riportato sul frontespizio della presente polizza.
Franchigia: Parte del danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Inabilità temporanea: Temporanea incapacità di attendere alle occupazioni professionali svolte.
Indennizzo: La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infortunio: Ogni evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un’invalidità permanente o un’inabilità temporanea
Ingessatura: Mezzo di contenzione costituito da fasce gessate o altri apparecchi comunque immobilizzanti e applicati in istituti di cura o ambulatori medici.
Invalidità permanente: Perdita o diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Istituti di cura: Ospedali, cliniche, case di cura, regolarmente autorizzati al ricovero dei malati, esclusi comunque stabilimenti termali, case di convalescenza e di soggiorno.
Periodo assicurativo annuo: L’intera annualità assicurativa o il minor periodo di durata dell’assicurazione.
Polizza: Il contratto di assicurazione.
Premio: La somma dovuta alla Società.
Ricovero: Degenza in istituto di cura che comporti il pernottamento o la degenza diurna (Day Hospital) di almeno 6 ore continuative.
Rischio: La probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: Il verificarsi del fatto dannoso previsto in polizza.

SEZIONE 1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, così come la mancata comunicazione di successive circostanze o di mutamenti che aggravino il rischio, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo, né riduzione dello stesso, né cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 c.c., sempre che il Contraente e/o l'Assicurato non abbiano agito con dolo.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio non valutato per effetto di circostanze non note, a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata e sino all'ultima scadenza di premio.
A parziale deroga all'art. 1897 c.c., nei casi di diminuzione del rischio la riduzione di premio sarà immediata e la Società rimborserà la corrispondente quota di premio pagata e non goduta (al netto delle imposte) entro 60 giorni dalla comunicazione, rinunciando allo scioglimento del contratto e alla facoltà di recesso a essa spettante a termini del sopra richiamato art. 1897 c.c.

1.2 Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche in pendenza del pagamento del premio di prima rata sempre che detto pagamento, in deroga all'art. 1901 C.C., avvenga entro i 90 giorni successivi. In mancanza di pagamento l'assicurazione resterà sospesa dal 91° giorno fino alle ore 24 del giorno di pagamento
Se il Contraente non paga i premi per le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 90° giorno dopo quello della rispettiva scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti (art. 1901 C.C.).
I premi saranno pagati alla Società o all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, anche per il tramite del Broker incaricato.
Il termine temporale concesso per i pagamenti dei premi di prima rata e delle rate successive deve intendersi operante anche relativamente alle appendici di variazione emesse a titolo oneroso, fermo quanto diversamente normato dalla clausola di regolazione del premio, ove prevista.
Il termine di mora di cui sopra, in deroga all'art 1901 c.c., vale anche per le scadenze delle rate successive ed inoltre qualora il Contraente si avvalga della facoltà di ripetizione del servizio o proroga.
Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 Gennaio 2008 n°40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre, il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

1.3 Revisione dei prezzi

Il punto di partenza per il calcolo delle revisioni prezzi è l'aggiudicazione (cfr. parere MIT n. 3698 del 2.10.2025 e art. 12 dell'Allegato II.2 bis al D.lgs. 36/2023).
Soglia di attivazione – misura della revisione
Qualora, nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi saranno aggiornati, nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire (art. 60, comma 2, lett. b del d.lgs. 36/2023).
Il costo del servizio sarà oggetto di revisione sulla base degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie di cui all'art. 60, comma 3, lett. b) d.lgs. 36/2023, rilevati annualmente dall'ISTAT (indici di riferimento).

La stazione appaltante monitorerà l'andamento dei predetti indici di riferimento con frequenza annuale, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi (art. 3, comma 1 Allegato II.2 bis del Codice).
Revisione automatica
La clausola di revisione dei prezzi sarà attivata automaticamente dalla stazione appaltante, anche in assenza di istanza di parte, quando la variazione degli indici supererà, in aumento o diminuzione, la soglia del 5% dell'importo del contratto quale risultante dal provvedimento di aggiudicazione e sarà applicata nella misura dell'80% del valore eccedente la variazione del 5%, applicata alle prestazioni da eseguire dopo l'attivazione della clausola di revisione (art. 3, commi 2 e 3 Allegato II.2 bis del Codice).
La variazione è calcolata come differenza tra il valore degli indici di riferimento al momento della rilevazione e il corrispondente valore all'anno del provvedimento di aggiudicazione.
In caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nelle ipotesi di cui all'art. 1, commi c), d), e e) dell'Allegato I.3 del Codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'art. 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.
Se si verificheranno le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, la stazione appaltante provvederà a comunicare il relativo provvedimento a firma del RUP - contenente l'importo revisionato, in aumento o in diminuzione - all'indirizzo PEC indicato nel contratto dall'aggiudicatario.
Non è ammessa la revisione prezzi unilateralmente applicata dall'Assicuratore.
Qualora le previsioni del presente articolo non garantiscano il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, le parti procederanno alla rinegoziazione secondo buona
salva la facoltà per ciascuna delle parti di invocare, ove ne ricorrano i presupposti, la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta (art. 2, comma 2 Allegato II.2 bis del Codice).

1.4 Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

1.5 Durata del contratto - Rescindibilità
Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo senza obbligo di disdetta e con esclusione del tacito rinnovo.
Su espressa richiesta scritta del Contraente il contratto sarà prorogato ai sensi dell'art. 120 c.10 del D.lgs. 36/2023 alle medesime condizioni per un ulteriore periodo di tre anni.
Su espressa richiesta scritta del Contraente, al fine di consentire l'espletamento della procedura per l'aggiudicazione di un nuovo contratto, la Società s'impegna tuttavia a prorogare ai sensi dell'art.120 c.11 del D.lgs. 36/2023, l'assicurazione alle condizioni economiche e normative in corso, per il tempo necessario alla conclusione della procedura ma non oltre 6 mesi.
Nel caso di contratto di durata poliennale, ciascuna delle parti ha la facoltà di rescindere il contratto medesimo a ogni scadenza annua intermedia, mediante comunicazione scritta, da inviarsi all'altra parte almeno 90 giorni prima della scadenza del periodo assicurativo annuo in corso.
In caso di recesso da parte della Società, previa richiesta del Contraente, la stessa è obbligata a concedere una proroga per un periodo massimo di 90 giorni.
Si precisa che per avere effetto la predetta comunicazione di recesso della Società dovrà essere obbligatoriamente corredata dal dettaglio aggiornato dei sinistri articolato come specificato al successivo art. 1.7 "Produzione di informazioni sui sinistri", fatto salvo il diritto del Contraente di chiedere ed ottenere successivi aggiornamenti.

1.6 Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme dl legge.

1.7 Produzione di informazioni sui sinistri

1. La Società, a semplice richiesta del Contraente ed entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:
   a) sinistri denunciati;
   b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
   c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
   d) sinistri senza seguito;
   e) sinistri respinti.
2. La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso.
3. Gli obblighi precedentemente descritti devono intendersi validi fino alla completa definizione dei sinistri denunciati.
4. La Società si impegna a fornire ogni altra informazione disponibile, relativa al contratto assicurativo in essere che il Contraente, d'intesa con la Società, ritenga utile acquisire nel corso della vigenza del contratto. Al riguardo il Contraente deve fornire adeguata motivazione.

1.8 Interpretazione del contratto

Il presente capitolato normativo abroga e sostituisce ogni diversa previsione degli stampati della Società eventualmente uniti all'assicurazione, restando convenuto che la firma apposta dal Contraente sui detti stampati vale esclusivamente quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio fra le Società eventualmente partecipanti alla coassicurazione. Ciò premesso, si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato.

1.9 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

1.10 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

1.11 Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Si conviene tra le parti che tutte le comunicazioni alle quali le parti sono contrattualmente tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata o e-mail o telefax o pec o altro strumento idoneo ad assicurarne la provenienza.

1.12 Coassicurazione e delega

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società coassicuratrici, rimane stabilito che:

- ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto stesso, restando tuttavia inteso che la Società coassicuratrice designata quale delegataria è tenuta in via solidale alla prestazione integrale e ciò in espressa deroga all'art. 1911 c.c.;
- tutte le comunicazioni inerenti al contratto, ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta, devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Società coassicuratrice Delegataria e del Contraente e ogni comunicazione si intende data o ricevuta dalla Società Delegataria anche nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici;
- i premi di polizza verranno corrisposti dal Contraente unicamente nei confronti della Società Delegataria per conto di tutte le coassicuratrici;
- con la firma del presente contratto, le Coassicuratrici conferiscono mandato alla Società Delegataria per firmare i successivi documenti contrattuali e compiere tutti i necessari atti di gestione anche in loro nome e per loro conto; pertanto, la firma apposta su detti documenti dalla società Delegataria li rende validi a ogni effetto anche per le coassicuratrici (per le rispettive quote), senza che da queste possano essere opponibili eccezioni o limitazioni di sorta.

Relativamente ai premi scaduti, la delegataria potrà sostituire le quietanze delle Società coassicuratrici, eventualmente mancanti, con altra propria rilasciata in loro nome e per loro conto.

1.13 Clausola Broker

1. Il Contraente dichiara di avvalersi, per la gestione e l'esecuzione del presente contratto - ivi compreso il pagamento dei premi - dell'assistenza e della consulenza del broker. Pertanto, a parziale deroga delle norme che regolano l'assicurazione, il Contraente e la Società si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione del presente contratto – con la sola eccezione di quelle riguardanti la cessazione del rapporto assicurativo - dovrà essere trasmessa, dall'una all'altra parte, unicamente per il tramite del Broker.
2. Per effetto di tale pattuizione ogni comunicazione fatta alla Società dal Broker, in nome e per conto del Contraente, si intenderà come fatta da quest'ultimo e, parimenti, ogni comunicazione inviata dalla Società al Broker si intenderà come fatta al Contraente. Resta inteso che il Broker gestirà in esclusiva per conto del Contraente il contratto sottoscritto, per tutto il permanere in vigore dell'incarico di brokeraggio, con l'impegno del Contraente a comunicarne alla Società l'eventuale revoca ovvero ogni variazione del rapporto che possa riguardare il presente contratto. Non viene meno il potere della Contraente di corrispondere direttamente i premi o di formulare comunicazioni direttamente alla compagnia.
3. La Società, inoltre, riconosce che il pagamento dei premi e delle eventuali regolazioni potrà essere fatto, come di norma sarà effettuato, dal Contraente tramite il Broker sopra designato; resta intesa l'efficacia liberatoria, anche a termine dell'art. 1901 del Codice Civile, del pagamento così effettuato. Con ciò non è esclusa la possibilità del contraente di corrispondere direttamente i premi.
4. Il Broker invierà alla Società delegataria, a mezzo mail e/o telefax e/o pec, le relative comunicazioni d'incasso e la Società riterrà valida agli effetti della copertura assicurativa la data di spedizione risultante dalla data di invio della mail e/o telefax e/o pec.
5. I premi incassati dal Broker verranno versati alla Società entro il giorno 10 del mese successivo a quello dell'incasso, fermi restando i termini temporali della copertura.
6. La remunerazione del broker, che ha eseguito le attività di cui sopra, è a carico della Compagnia nella misura, in percentuale sul premio imponibile, del **9%**

1.14 Obblighi della Società relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

In ottemperanza all'articolo 3 della Legge numero 136 del 13 agosto 2010, la Stazione Appaltante, la Società e, ove presente, l'intermediario, assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.

In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane Spa, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Se la Società, il subappaltatore o l'intermediario hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale. Questa circostanza deve essere comunicata alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo competente per territorio.

1.15 Trattamento dei dati

Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 679/2016 nonché successive modifiche ed integrazioni, ciascuna delle parti (Contraente, Assicurato, Società e Broker) consente il trattamento dei dati personali rilevabili dalla polizza o che ne derivino, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

SEZIONE 2. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

2.1 Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:

a) delle attività professionali principali e secondarie, nonché delle eventuali diverse attività professionali non dichiarate che, in base alle effettive caratteristiche del rischio, non avrebbero determinato alcun aumento del premio; attività derivanti da ragioni di servizio e/o di incarico e/o mandato ricevuto; attività svolte per altri enti pubblici a seguito di comando dell'Ente di appartenenza
b) di ogni altra attività che non abbia carattere professionale, di incarico o di mandato.

2.2 Estensione dell'assicurazione

Sono inoltre compresi nell'assicurazione:

- l'asfissia non di origine morbosa;
- gli avvelenamenti acuti e le intossicazioni acute e/o lesioni prodotte da ingestione di cibo o di altre sostanze;
- le morsicature, le punture e le ustioni causate da animali e/o vegetali in genere, nonché le infezioni tetaniche conseguenti a infortuni risarcibili a termine di polizza;
- le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- l'annegamento;
- le conseguenze fisiche di operazioni chirurgiche o di altre cure rese necessarie da infortunio;
- l'assideramento o congelamento, la folgorazione, i colpi di sole o di calore e altre influenze termiche e atmosferiche;
- le ernie traumatiche e gli strappi muscolari derivanti da sforzo;
- gli infortuni sofferti in conseguenza di contatto con corrosivi;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni sofferti in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, purché l'assunzione di queste ultime abbia comprovato carattere terapeutico, esclusi quelli sofferti alla guida di mezzi di locomozione;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni derivanti da movimenti tellurici e altre calamità naturali, nonché, a condizione che l'Assicurato non abbia preso parte attiva a tali eventi, gli infortuni derivanti da aggressioni, tumulti popolari, atti di terrorismo, vandalismo e attentati.

2.3 Rischio volo

L'assicurazione è estesa agli infortuni che l'Assicurato subisca durante i viaggi in aereo, turistici o di trasferimento, effettuati in qualità di passeggero, su velivoli o elicotteri da chiunque esercitati tranne che da aeroclub.
Il viaggio aereo si intende iniziato nel momento in cui l'Assicurato sale a bordo dell'aeromobile e si considera concluso nel momento in cui ne è disceso.

2.4 Rischio di guerra all'estero

La garanzia viene estesa agli infortuni derivanti da stato di guerra, insurrezione, invasione, atti nemici, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o non), se e in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio degli eventi bellici mentre si trova all'estero e ciò per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità.

2.5 Estensione territoriale

L'assicurazione vale in tutto il mondo.
Gli eventuali indennizzi saranno corrisposti in Italia e in euro.

2.6 Esclusioni

<u>Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni derivanti:</u>

a) dalla guida di mezzi di locomozione aerei;

b) dalla pratica di pugilato, atletica pesante, lotta nelle sue varie forme, alpinismo con scalata di rocce o ghiaccio, speleologia, salto dal trampolino con sci o idroscì, sci acrobatico, bob, immersione con autorespiratore, paracadutismo e sport aerei in genere;
c) da corse e gare – e relative prove – di ippica, calcio, ciclismo, football americano e rugby, salvo che esse abbiano carattere non professionistico;
d) da corse e gare – e relative prove – comportanti l'uso di veicoli a motore o natanti a motore, salvo si tratti di regolarità pura;
e) da reati dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato, salvo gli atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa;
f) da guerra o insurrezione, salvo quanto previsto alla norma "rischio di guerra all'estero";
g) da trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche.

2.7 Limiti di età
L'assicurazione, salvo diversa pattuizione risultante in polizza, non vale per le persone di età superiore a 80 anni. Tuttavia, per le persone che raggiungono tale età in corso di contratto, l'assicurazione mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale successiva.

2.8 Persone non assicurabili
Non sono assicurabili (salvo diversa previsione risultante dalla scheda di polizza) le persone affette da infermità mentali che incidano sulla capacità di intendere e di volere, da alcoolismo o da tossicodipendenza. L'assicurazione cessa con il loro manifestarsi.

2.9 Denuncia del sinistro e relativi obblighi
La denuncia dell'infortunio, con la descrizione dell'evento e delle cause che lo determinano, corredata anche successivamente di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla Società entro 30 giorni dal sinistro o dal momento in cui il Contraente o l'Assicurato o i suoi aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità. Successivamente il Contraente o l'Assicurato devono inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.
Nel caso di inabilità temporanea, i certificati dovranno essere rinnovati. In caso di mancato rinnovo, la liquidazione dell'indennità viene fatta considerando data di guarigione quella pronosticata dall'ultimo certificato regolarmente inviato, salvo che la Società possa stabilire una data diversa. L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società.

2.10 Criteri di indennizzabilità
La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto, l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono considerati conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio, come se questo avesse interessato una persona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivato dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dalla norma "Invalidità permanente".

2.11 Morte
Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'Assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida ai beneficiari designati la somma assicurata per il caso di morte. In difetto di designazione, la Società liquida la detta somma, in parti uguali, agli eredi.

2.12 Morte presunta
Se il corpo dell'Assicurato non viene trovato entro un anno a seguito di arenamento, affondamento o naufragio del mezzo di trasporto terrestre, aereo, lacuale, fluviale o marittimo, verrà riconosciuto

l'indennizzo previsto per il caso di morte, considerando l'evento di cui sopra come infortunio. Quando sia stato effettuato il pagamento dell'indennità e, in seguito, l'Assicurato ritorni o si abbiano di lui notizie sicure, la Società ha diritto alla restituzione delle somme pagate e relative spese, e l'Assicurato stesso potrà far valere i diritti che eventualmente gli sarebbero spettati, nel caso avesse subìto lesioni indennizzabili a norma della presente polizza.

2.13 Invalidità permanente

Se l'infortunio ha per conseguenza un'invalidità permanente e questa si verifica – anche successivamente alla scadenza della polizza – entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, la Società liquida per tale titolo, secondo le disposizioni seguenti, una indennità calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, secondo le percentuali previste dalla tabella di cui all'allegato 1 alla Legge 30.06.1965 n. 1124 e ss.mm.ii. in vigore fino al 24/07/2000, con rinuncia della Società all'applicazione della franchigia relativa prevista dalla legge e con la pattuizione che, qualora per la quantificazione del danno siano previste tabelle per la parte destra e per la parte sinistra del corpo, troverà comunque applicazione la tabella prevista per la parte destra, indipendentemente dalla parte colpita dal sinistro.

La perdita totale e irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione della funzionalità perduta. Nei casi di perdita anatomica o funzionale di più organi o arti, l'indennità viene stabilita mediante l'addizione delle percentuali corrispondenti a ogni singola lesione, fino al limite massimo del 100%.

Per le singole falangi terminali delle dita della mano, escludendo il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l'asportazione totale delle falangi stesse.

L'indennità per la perdita funzionale e anatomica di una falange del pollice è stabilita nella metà, per la perdita anatomica di una falange dell'alluce nella metà e per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo, della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella sopra menzionata tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura in cui risulta diminuita la capacità generica dell'Assicurato a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente.

Decorsi almeno 90 giorni dall'infortunio, su richiesta dell'Assicurato, la Società, quando abbia preventivato un grado di invalidità permanente superiore al 20%, anticiperà il pagamento di un indennizzo calcolato con riferimento all'anzidetta percentuale, al netto di eventuali franchigie.

Nei casi di invalidità permanente di grado pari o superiore al 50% sarà liquidata l'intera indennità assicurata a tale titolo.

2.14 Inabilità temporanea (se assicurata)

Se l'infortunio ha per conseguenza una inabilità dell'Assicurato ad attendere alle sue occupazioni, la Società liquida la diaria assicurata:

a) integralmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato si è trovato nella totale incapacità fisica di attendere alle occupazioni medesime;
b) parzialmente, per tutto il tempo in cui l'Assicurato non ha potuto attendere che in parte alle sue occupazioni.

L'indennità per inabilità temporanea viene corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni a decorrere dalle ore 24 del giorno dell'infortunio fino alle ore 24 dell'ultimo giorno di inabilità.

I sinistri avvenuti al di fuori dell'Europa sono indennizzabili limitatamente al periodo di ricovero ospedaliero.

2.15 Rimborso spese sanitarie (se assicurato)

Se l'Assicurato in conseguenza di infortunio fa ricorso a prestazioni sanitarie, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del massimale previsto per anno assicurativo, o per il minor periodo di validità pattuito, le spese sostenute per:

- accertamenti diagnostici ed esami di laboratorio;
- accertamenti medico legali (esclusi quelli previsti alla norma "controversie");

- visite mediche e specialistiche;
- acquisto di farmaci;
- onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'equipe operatoria, diritti di sala operatoria, materiale d'intervento;
- tutori, presidi, apparecchi protesici o terapeutici;
- cure odontoiatriche e protesi dentarie;
- acquisto di lenti, anche a contatto e apparecchi acustici;
- rette di degenza;
- trattamenti fisioterapici e rieducativi;
- trasporto dell'Assicurato con qualsiasi mezzo.

Le spese verranno liquidate a presentazione di fatture, notule, ecc.
La liquidazione potrà avvenire anche se non si è verificata la completa guarigione dell'Assicurato.

2.16 Indennità di ricovero a seguito di infortunio (se assicurata)
Se l'infortunio ha per conseguenza un ricovero in istituto di cura, la Società corrisponde l'indennità giornaliera prevista in polizza per un periodo massimo di 365 giorni, su presentazione di cartella clinica.
Qualora venga applicata un'ingessatura, l'indennità giornaliera prevista viene corrisposta, sino alla rimozione del mezzo di contenzione, anche per il periodo trascorso fuori dell'istituto.

2.17 Pagamento dell'indennizzo
Ricevuta la necessaria documentazione e compiuti gli accertamenti del caso, la Società liquida gli indennizzi che risultino dovuti, ne dà comunicazione agli interessati e, avuta notizia della loro accettazione, provvede al pagamento entro 30 giorni.
Per gli infortuni avvenuti all'estero, il pagamento verrà effettuato in Italia in valuta italiana.
Il diritto all'indennizzo per Invalidità Permanente è di carattere personale e quindi non trasmissibile agli eredi.
Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che gli indennizzi siano stati liquidati o comunque offerti in misura determinata, la Società paga ai beneficiari l'importo liquidato ed offerto.

2.18 Cumulo di indennità
L'indennità per il caso di morte non è cumulabile con quella per invalidità permanente.
Se dopo il pagamento di un'indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio e in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi, la differenza tra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore e non chiede il rimborso nel caso contrario.

2.19 Controversie
In caso di divergenza sulla natura o sulle conseguenze delle lesioni o sul grado di invalidità permanente, nonché sull'applicazione dei criteri di indennizzabilità, le parti si obbligano a conferire, con scrittura privata, mandato di decidere se e in quale misura siano dovuti i rimborsi o le indennità, a norma e nei limiti delle norme di polizza, a un Collegio di tre medici nominati uno per parte e il terzo dalle parti di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell'ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio. Il Collegio Medico risiede ove ha sede il Contraente.
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze del terzo medico.
La Società, entro 10 giorni dalla nomina del terzo medico, convoca il Collegio invitando l'Assicurato a presentarsi.
Le decisioni del Collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge, e sono obbligatorie per le parti anche se uno dei medici si rifiuti di firmare il relativo verbale.
È data facoltà al Collegio Medico di rinviare l'accertamento definitivo dell'invalidità permanente, ove ne riscontri l'opportunità, a un termine, entro 2 anni, da fissarsi dal Collegio stesso, nel qual

caso il Collegio può intanto stabilire una provvisionale sull'indennizzo totale non inferiore alla percentuale di invalidità permanente non in discussione.

2.20 Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia a ogni azione di rivalsa per le somme pagate, lasciando così integri i diritti dell'Assicurato, o dei suoi aventi causa, nei confronti dei responsabili dell'infortunio.

2.21 Esonero denuncia condizioni degli Assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le malattie sofferte, nonché le mutilazioni e i difetti fisici da cui gli assicurati fossero affetti al momento della stipulazione o che dovessero in seguito sopravvenire.

2.22 Esonero denuncia generalità degli Assicurati
Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone assicurate. Per l'identificazione di tali persone si farà riferimento alla documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge.

2.23 Esonero denuncia altre assicurazioni
Il Contraente e l'Assicurato sono esonerati dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da loro stipulate.

SEZIONE 3. NORME PARTICOLARI

(operanti solo se espressamente richiamate alle singole sezioni della Scheda di polizza)

3.1 Limitazione dell'assicurazione agli infortuni professionali o da attività specifiche

L'assicurazione vale esclusivamente per gli infortuni che l'Assicurato subisca nell'esercizio delle attività e nell’espletamento delle funzioni professionali e/o durante lo svolgimento di qualsiasi incarico inerente al servizio e/o al mandato conferitogli e/o in occasione di comando da parte del Contraente presso altri Enti Pubblici e/o durante lo svolgimento delle attività meglio descritte nella Scheda tecnica di polizza.

3.2 Rischio in itinere

L’assicurazione è estesa agli infortuni subiti dall'Assicurato mentre compie il tragitto per recarsi dall'abitazione al luogo di svolgimento dell’attività, del mandato o dell’incarico, e viceversa.

3.3 Malattie professionali

L'assicurazione viene estesa anche alle malattie professionali, che siano insorte nel corso della validità del presente contratto, intendendosi come tali quelle attualmente previste al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e con la franchigia relativa prevista. È fatta eccezione per la silicosi, per l'asbestosi e per le conseguenze dirette o indirette di trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, che si intendono pertanto escluse dalla garanzia.

3.4 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione

La Società, per il solo caso di morte determinata da aggressione, atti di terrorismo o attentato, ai danni delle persone assicurate, corrisponderà l'indennità prevista in polizza per il caso di morte, maggiorata del 50%.

3.5 Estensione alle aggressioni al di fuori dell’orario di svolgimento dell’attività

L’assicurazione è operante anche per gli infortuni subiti dagli assicurati in seguito ad aggressioni o atti violenti che abbiano movente politico, sociale o sindacale, anche fuori dall’orario di lavoro e/o fuori dai luoghi di svolgimento di mandati o di incarichi, sempre che l’Assicurato non vi abbia preso parte attiva.

3.6 Deroga ai limiti di età

L'assicurazione è operante anche per le persone di età superiore a 80 anni e fino a 85 anni, per le quali resta tuttavia convenuto che la garanzia per invalidità permanente deve intendersi prestata con una franchigia assoluta del 5% (cinque per cento), in deroga a ogni diversa previsione delle norme che regolano l’assicurazione.

3.7 Danni estetici

In caso di infortunio che abbia cagionato un danno di carattere estetico e lo stesso non risulti altrimenti indennizzabile in forza del presente contratto, la Società rimborserà, fino a un massimo di euro 2.500,00 per Assicurato, le spese per cure e applicazioni effettuate allo scopo di ridurre o eliminare il danno estetico, comprese le spese per interventi di chirurgia plastica ed estetica.

3.8 Malattie tropicali

La garanzia è prestata per il rischio delle malattie tropicali da cui gli assicurati fossero colpiti durante il soggiorno in tutto il mondo, con l'intesa che per le malattie tropicali devono intendersi quelle contemplate nel R.D. 07.02.38 n. 281 e successive modifiche e integrazioni.
La validità della garanzia per le malattie tropicali è subordinata al fatto che gli assicurati si trovino in perfette condizioni di salute e che si siano sottoposti alle prescritte pratiche di profilassi richieste dalle autorità sanitarie dei paesi ove si recano.

3.9 Spese di rimpatrio

La garanzia viene estesa alle spese di rimpatrio che le persone assicurate (o il Contraente per esse) dovessero sostenere a seguito di infortunio grave occorso all'estero, nonché al rimborso delle spese sostenute in caso di decesso per il rimpatrio della salma.
Per tale estensione di garanzia è previsto un limite di Euro 5.000,00 per Assicurato.

3.10 Servizio di protezione civile

L'assicurazione è estesa all'espletamento di attività e/o servizi di protezione civile svolti per incarico del Contraente.

3.11 Regolazione del premio

Il premio viene anticipato dal Contraente in via provvisoria, sulla base dei parametri e dei rispettivi importi unitari indicati nelle singole schede tecniche quali elementi per il conteggio del premio.
Il detto premio viene definito al termine di ciascun periodo assicurativo annuo sulla scorta delle differenze registrate a consuntivo negli anzidetti parametri.
A tal fine, entro 120 giorni dalla scadenza di ogni periodo assicurativo annuo, il Contraente è tenuto a comunicare alla Società il consuntivo dei parametri sopra menzionati, affinché la Società stessa possa procedere alla regolazione del premio definitivo.
L'eventuale differenza di premio risultante dalla regolazione deve essere pagata dalla parte debitrice entro i 60 giorni successivi a quello di ricevimento, da parte del Contraente, della relativa appendice emessa dalla Società, inteso che l'eventuale differenza passiva verrà rimborsata al Contraente al netto delle imposte.
La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento dell'eventuale differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore ai 30 giorni. Trascorso tale termine, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o in garanzia di quello relativo al periodo assicurativo per il quale non ha avuto luogo la regolazione o non è stato effettuato il pagamento della differenza attiva; in carenza della prescritta comunicazione o del pagamento della differenza attiva dovuta alla Società, l'assicurazione resta sospesa fino alla ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, per iscritto, la risoluzione del contratto.
Per i contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

3.12 Variazione assicurati e regolazione premio (valida per le sole sezioni che rechino l'elenco nominativo degli assicurati)

Premesso che l'assicurazione vale per le persone nominativamente designate, le eventuali variazioni delle medesime devono essere comunicate dal Contraente per iscritto.
Rispetto a tali variazioni, l'assicurazione prende effetto dalle ore 24 del giorno di ricevimento, da parte della Società, della relativa comunicazione scritta.
Ai fini del conteggio del corrispondente premio in aumento o in diminuzione, si conviene fra le parti che:

- entro 120 giorni dal termine di ciascun periodo assicurativo annuo la Società, sulla scorta delle comunicazioni di variazione ricevute nel corso del medesimo periodo, procederà all'emissione dell'appendice recante il riepilogo delle persone assicurate oltre al conteggio premio annuo definitivo;
- il pagamento della eventuale differenza di premio verrà effettuato dalla parte debitrice entro 60 giorni dalla data di ricevimento, da parte del Contraente, dell'anzidetta appendice; nel caso risulti una differenza passiva, l'importo del rimborso a favore del Contraente verrà corrisposto al netto delle imposte.

SEZIONE 4 LIMITI E FRANCHIGIE

4.1 Limite catastrofale

Nel caso di infortunio che colpisca contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di euro 5.000.000,00.
Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

4.2 Franchigia

Salvo diversa indicazione nella singola Scheda, non è prevista l'applicazione di franchigie.

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza infortuni n° .....

Contraente: **COMUNE DI BASTIGLIA**
C.F. 00686230368
durata del contratto: **anni 2 e 6 mesi, con**
effetto dal: **30/06/2026**
scadenza il: **31/12/2028**
prima quietanza **31/12/2026**
frazionamento: **ANNUALE**

L'assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Sezioni, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:

Sezione/Assicurati	**Riepilogo premi lordi annui**
Sezione A – Amministratori	Euro.0,00=
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti	Euro.0,00=
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità	Euro.0,00=
Sezione D – Gruppo Volontari della Protezione Civile	Euro.0,00=
PREMIO ANNUO TOTALE	**Euro.0,00=**

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	**Euro.0,00=**
Imposte	**Euro.0,00=**
TOTALE	**Euro.0,00=**

La Società

Il Contraente

Sezione A - Amministratori

Assicurati
Gli Amministratori del Contraente (Sindaco, Assessori e Consiglieri)

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nell'esercizio dei rispettivi incarichi anche in occasione dei trasferimenti, viaggi e trasferte, resi necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali o da attività specifiche
3.2 Rischio in itinere
3.4 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione
3.5 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.8 Malattie tropicali
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio lordo
Il premio annuo lordo viene determinato in base a:
n. amministratori preventivato = 14
premio unitario = euro _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione B – Dipendenti e altri soggetti

Assicurati
Tutti i dipendenti, il segretario/direttore generale del Contraente nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale comandato da altri Comuni o Enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari), autorizzati dal Contraente all'utilizzo di mezzi di trasporto e assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge. Limitatamente all'impiego di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente, ovvero a esso locati, in uso o comodato, in forza di convenzioni o altri atti ufficiali, l'assicurazione è estesa a tutte le persone autorizzate dal Contraente medesimo a farne uso.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di mezzi di trasporto utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia. Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. La garanzia è operante anche in occasione di missioni esterne svolte per conto di Enti presso i quali i menzionati assicurati siano comandati dal Contraente, anche per incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti per il computo del premio della presente sezione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.7 Danni estetici
3.10 Servizio di protezione civile
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo viene determinato come sottoindicato, in misura fissa in base ad chilometraggio convenzionale di km_____, in ragione dell'intero rischio e non soggetto a regolazione:

Km 10.000
€ _____ per km

E viene conseguentemente corrisposto nell'importo fisso di euro _____ non soggetto pertanto a regolazione a consuntivo.

Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità

Assicurati:
I Volontari e i collaboratori che prestano la loro opera per conto e su autorizzazione del Contraente, per lo svolgimento di attività e lavori socialmente utili; ivi inclusi i soggetti prestatori di servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità quali, a titolo meramente esemplificativo: impianto e manutenzione del verde pubblico, allestimento e smontaggio di strutture per manifestazioni in genere, esecuzione di piccole manutenzioni di beni di interesse pubblico, anche con impiego di macchinari e attrezzature pertinenti all'attività svolta, accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi scolastici, assistenza domiciliare e accompagnamento in ausilio ai servizi sociali, gestione di isole ecologiche nonché ogni altra attività prevista da convenzioni, contratti d'opera o altri specifici atti amministrativi del Contraente.
Per l'identificazione degli Assicurati e per il computo delle giornate di attività farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente costantemente aggiornata e a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti. In caso di sinistro, il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio sofferto dall'Assicurato si è verificato nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate di attività preventivato = 460
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione D – Gruppo Volontari della Protezione Civile

Assicurati:
Il Responsabile e i componenti del Gruppo Volontari della Protezione Civile.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di interventi in occasione di calamità naturali o di emergenze in genere. L'assicurazione vale anche per la partecipazione ad attività programmate quali:
- esercitazioni periodiche, attività dimostrative, simulazioni di intervento, attività di addestramento, formazione e aggiornamento, partecipazione a convegni, mostre ed esposizioni nonché attività di assistenza a manifestazioni ricreative e sportive;
- ed è estesa ai rischi derivanti dall'utilizzo di veicoli connesso alla partecipazione alle sopra menzionate attività.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente e/o dal responsabile dell'attività dei volontari a termini di legge.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 150.000,00 in caso di morte;
- Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.3 Malattie professionali
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate di attività preventivato = 300
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza infortuni n° .....

Contraente: **COMUNE DI NONANTOLA**
C.F. 00176690360
durata del contratto: **anni 2 e 6 mesi, con**
effetto dal: **30/06/2026**
scadenza il: **31/12/2028**
prima quietanza **31/12/2026**
frazionamento: **ANNUALE**

L'assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Sezioni, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:

Sezione/Assicurati	**Riepilogo premi lordi annui**
Sezione A – Amministratori	Euro.0,00=
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti	Euro.0,00=
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità	Euro.0,00=
Sezione D – Gruppo Volontari della Protezione Civile	Euro.0,00=
PREMIO ANNUO TOTALE	**Euro.0,00=**

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	**Euro.0,00=**
Imposte	**Euro.0,00=**
TOTALE	**Euro.0,00=**

La Società

Il Contraente

Sezione A - Amministratori

Assicurati
Gli Amministratori del Contraente (Sindaco, Assessori e Consiglieri)

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nell'esercizio dei rispettivi incarichi anche in occasione dei trasferimenti, viaggi e trasferte, resi necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali o da attività specifiche
3.2 Rischio in itinere
3.4 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione
3.5 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.8 Malattie tropicali
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio lordo
Il premio annuo lordo viene determinato in base a:
n. amministratori preventivato = 22
premio unitario = euro _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione B – Dipendenti e altri soggetti

Assicurati
Tutti i dipendenti, il segretario/direttore generale del Contraente nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale comandato da altri Comuni o Enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari), autorizzati dal Contraente all'utilizzo di mezzi di trasporto e assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge. Limitatamente all'impiego di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente, ovvero a esso locati, in uso o comodato, in forza di convenzioni o altri atti ufficiali, l'assicurazione è estesa a tutte le persone autorizzate dal Contraente medesimo a farne uso.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di mezzi di trasporto utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia. Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. La garanzia è operante anche in occasione di missioni esterne svolte per conto di Enti presso i quali i menzionati assicurati siano comandati dal Contraente, anche per incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti per il computo del premio della presente sezione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.7 Danni estetici
3.10 Servizio di protezione civile
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo viene determinato come sottoindicato, in misura fissa in base ad chilometraggio convenzionale di km_____, in ragione dell'intero rischio e non soggetto a regolazione:

Km 10.000
€ _____ per km

E viene conseguentemente corrisposto nell'importo fisso di euro _____ non soggetto pertanto a regolazione a consuntivo.

Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità

Assicurati:
I Volontari e i collaboratori che prestano la loro opera per conto e su autorizzazione del Contraente, per lo svolgimento di attività e lavori socialmente utili; ivi inclusi i soggetti prestatori di servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità quali, a titolo meramente esemplificativo: impianto e manutenzione del verde pubblico, allestimento e smontaggio di strutture per manifestazioni in genere, esecuzione di piccole manutenzioni di beni di interesse pubblico, anche con impiego di macchinari e attrezzature pertinenti all'attività svolta, accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi scolastici, assistenza domiciliare e accompagnamento in ausilio ai servizi sociali, gestione di isole ecologiche nonché ogni altra attività prevista da convenzioni, contratti d'opera o altri specifici atti amministrativi del Contraente.
Per l'identificazione degli Assicurati e per il computo delle giornate di attività farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente costantemente aggiornata e a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti. In caso di sinistro, il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio sofferto dall'Assicurato si è verificato nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate di attività preventivato = 200
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione D – Gruppo Volontari della Protezione Civile

Assicurati:
Il Responsabile e i componenti del Gruppo Volontari della Protezione Civile.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di interventi in occasione di calamità naturali o di emergenze in genere. L'assicurazione vale anche per la partecipazione ad attività programmate quali:
- esercitazioni periodiche, attività dimostrative, simulazioni di intervento, attività di addestramento, formazione e aggiornamento, partecipazione a convegni, mostre ed esposizioni nonché attività di assistenza a manifestazioni ricreative e sportive;
- ed è estesa ai rischi derivanti dall'utilizzo di veicoli connesso alla partecipazione alle sopra menzionate attività.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente e/o dal responsabile dell'attività dei volontari a termini di legge.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 150.000,00 in caso di morte;
- Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.3 Malattie professionali
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate di attività preventivato = 300
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza infortuni n° .....

Contraente: **UNIONE DEL SORBARA**
C.F. 94090840367
durata del contratto: **anni 2 e 6 mesi, con**
effetto dal: **30/06/2026**
scadenza il: **31/12/2028**
prima quietanza **31/12/2026**
frazionamento: **ANNUALE**

L'assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Sezioni, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:

Sezione/Assicurati	**Riepilogo premi lordi annui**
Sezione A – Dipendenti e altri soggetti	Euro.0,00=
Sezione B – Polizia Municipale	Euro.0,00=
Sezione C – Bambini iscritti ad asili nido e/o scuole d'infanzia e centri Ricreativi Estivi / Soggiorni estivi	Euro.0,00=
Sezione D – Minori in affido	Euro.0,00=
PREMIO ANNUO TOTALE	**Euro.0,00=**

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	**Euro.0,00=**
Imposte	**Euro.0,00=**
TOTALE	**Euro.0,00=**

La Società

Il Contraente

Sezione A – Dipendenti e altri soggetti

Assicurati
Tutti i dipendenti, il segretario/direttore generale del Contraente nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale comandato da altri Comuni o Enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari), autorizzati dal Contraente all'utilizzo di mezzi di trasporto e assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge. Limitatamente all'impiego di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente, ovvero a esso locati, in uso o comodato, in forza di convenzioni o altri atti ufficiali, l'assicurazione è estesa a tutte le persone autorizzate dal Contraente medesimo a farne uso.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di mezzi di trasporto utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia. Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. La garanzia è operante anche in occasione di missioni esterne svolte per conto di Enti presso i quali i menzionati assicurati siano comandati dal Contraente, anche per incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti per il computo del premio della presente sezione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.7 Danni estetici
3.10 Servizio di protezione civile
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo viene determinato come sottoindicato, in misura fissa in base ad chilometraggio convenzionale di km_____, in ragione dell'intero rischio e non soggetto a regolazione:

Km 15.000
€ _____ per km

E viene conseguentemente corrisposto nell'importo fisso di euro _____ non soggetto pertanto a regolazione

Sezione B – Polizia Municipale

Assicurati
Tutto il personale appartenente al servizio di Polizia Municipale.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nel tempo in cui si trovano a prestare servizio, per tutte le attività svolte nell'ambito dello stesso, fatta eccezione per l'uso e la guida di autoveicoli e motoveicoli nel caso sia prevista nella Scheda tecnica di polizza la specifica **Sezione Dipendenti e altri soggetti**.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.4 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione
3.5 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività
3.7 Danni estetici
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. addetti di Polizia Municipale preventivato = 18
premio unitario = euro _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione C – Bambini iscritti ad asili nido e/o scuole d'infanzia e centri Ricreativi Estivi / Soggiorni estivi

Assicurati
Tutti i bambini iscritti agli asili nido e alle scuole d'infanzia comunali e tutti gli iscritti ai Centri Estivi e ai Soggiorni Estivi (in seguito denominati "strutture ricreative"), organizzati dal Contraente – sia gestiti direttamente sia affidati in gestione a terzi – anche in concorso con altri Enti, nonché gli animatori autorizzati che prestano servizio nelle nominate "strutture ricreative".

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante lo svolgimento di tutte le attività didattiche, culturali, ludico-ricreative, motorie o comunque inerenti ai menzionati servizi, svolte in qualsiasi periodo dell'anno, purché promosse o autorizzate dai competenti servizi scolastici. Sono compresi gli infortuni sofferti durante il compimento del percorso, con qualsiasi mezzo e per via ordinaria, dal domicilio dell'Assicurato alle sedi delle attività (rischio in itinere). L'assicurazione vale anche durante lo svolgimento di gite ed escursioni autorizzate dai nominati servizi scolastici, sia in Italia che all'estero. L'assicurazione vale inoltre per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nel tempo in cui si trovano nell'ambito delle "strutture ricreative", nel periodo di apertura delle stesse; l'assicurazione vale anche durante lo svolgimento di attività ricreative, culturali e sportive, previste all'esterno delle "strutture ricreative", comprese gite ed escursioni – compresi eventuali pernottamenti – effettuate con qualsiasi mezzo, purché collettivamente e con personale delle "strutture ricreative" o autorizzato dal Contraente. Sono pertanto compresi in garanzia i trasferimenti dalle sedi delle "strutture ricreative" alle sedi delle attività svolte all'esterno e viceversa. Relativamente ai soggiorni estivi l'assicurazione vale anche durante i trasferimenti collettivi dal luogo stabilito per la partenza fino alla struttura di destinazione e viceversa per il rientro a soggiorno terminato.
Per l'identificazione delle persone assicurate faranno fede gli appositi registri, o altri documenti equipollenti, attestanti l'iscrizione alle attività per le quali è prestata la copertura assicurativa e, relativamente agli animatori, la documentazione comprovante l'incarico.

Indennità assicurate pro capite
Euro 50.000,00 in caso di morte;
Euro 50.000,00 in caso di invalidità permanente;
Euro 00,00 in caso di ricovero a seguito di infortunio;
Euro 2.500,00 in caso di spese sanitarie da infortunio, con i seguenti sotto limiti:
a) Euro 500,00 per spese di trasporto;
b) Euro 1.500,00 per spese per protesi dentarie, con il massimo di euro 100,00 per dente;
c) Euro 300,00 per acquisto di lenti, anche a contatto e apparecchi acustici, danneggiati in conseguenza di un infortunio indennizzabile.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.7 Danni estetici
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate preventivate = 54.000
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione D – Minori in affido

Assicurati:
Minori integrati, in progetti gestiti dal contraente, di accoglienza in comunità a/o affidamento famigliare. Sia presso strutture di accoglienza sia in collocamento etero famigliare sia in altre forme comprese le uscite e/o i trasferimenti previsti e/o necessari alla realizzazione dei programmi previsti.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati durante l'affido come sopra descritto, in qualsiasi situazione.
Per l'identificazione degli Assicurati farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente costantemente aggiornata e a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. minori preventivato = 17
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza infortuni n° .....

Contraente: **COMUNE DI BOMPORTO**
C.F. 00662760362
durata del contratto: **anni 2 e 6 mesi, con**
effetto dal: **30/06/2026**
scadenza il: **31/12/2028**
prima quietanza **31/12/2026**
frazionamento: **ANNUALE**

L'assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Sezioni, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:

Sezione/Assicurati	Riepilogo premi lordi annui
Sezione A – Amministratori	Euro.0,00=
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti	Euro.0,00=
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità	Euro.0,00=
Sezione D – Gruppo Volontari della Protezione Civile	Euro.0,00=
PREMIO ANNUO TOTALE	**Euro.0,00=**

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	**Euro.0,00=**
Imposte	**Euro.0,00=**
TOTALE	**Euro.0,00=**

La Società

Il Contraente

Sezione A - Amministratori

Assicurati
Gli Amministratori del Contraente (Sindaco, Assessori e Consiglieri)

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nell'esercizio dei rispettivi incarichi anche in occasione dei trasferimenti, viaggi e trasferte, resi necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali o da attività specifiche
3.2 Rischio in itinere
3.4 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione
3.5 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.8 Malattie tropicali
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio lordo
Il premio annuo lordo viene determinato in base a:
n. amministratori preventivato = 14
premio unitario = euro _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione B – Dipendenti e altri soggetti

Assicurati
Tutti i dipendenti, il segretario/direttore generale del Contraente nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale comandato da altri Comuni o Enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari), autorizzati dal Contraente all'utilizzo di mezzi di trasporto e assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge. Limitatamente all'impiego di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente, ovvero a esso locati, in uso o comodato, in forza di convenzioni o altri atti ufficiali, l'assicurazione è estesa a tutte le persone autorizzate dal Contraente medesimo a farne uso.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di mezzi di trasporto utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia. Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. La garanzia è operante anche in occasione di missioni esterne svolte per conto di Enti presso i quali i menzionati assicurati siano comandati dal Contraente, anche per incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti per il computo del premio della presente sezione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.7 Danni estetici
3.10 Servizio di protezione civile
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo viene determinato come sottoindicato, in misura fissa in base ad chilometraggio convenzionale di km_____, in ragione dell'intero rischio e non soggetto a regolazione:

Km 10.000
€ _____ per km

E viene conseguentemente corrisposto nell'importo fisso di euro _____ non soggetto pertanto a regolazione

Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità

Assicurati:
I Volontari e i collaboratori che prestano la loro opera per conto e su autorizzazione del Contraente, per lo svolgimento di attività e lavori socialmente utili; ivi inclusi i soggetti prestatori di servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità quali, a titolo meramente esemplificativo: impianto e manutenzione del verde pubblico, allestimento e smontaggio di strutture per manifestazioni in genere, esecuzione di piccole manutenzioni di beni di interesse pubblico, anche con impiego di macchinari e attrezzature pertinenti all'attività svolta, accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi scolastici, assistenza domiciliare e accompagnamento in ausilio ai servizi sociali, gestione di isole ecologiche nonché ogni altra attività prevista da convenzioni, contratti d'opera o altri specifici atti amministrativi del Contraente.
Per l'identificazione degli Assicurati e per il computo delle giornate di attività farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente costantemente aggiornata e a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti. In caso di sinistro, il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio sofferto dall'Assicurato si è verificato nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate di attività preventivato = 140
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione D – Gruppo Volontari della Protezione Civile

Assicurati:
Il Responsabile e i componenti del Gruppo Volontari della Protezione Civile.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di interventi in occasione di calamità naturali o di emergenze in genere. L'assicurazione vale anche per la partecipazione ad attività programmate quali:
- esercitazioni periodiche, attività dimostrative, simulazioni di intervento, attività di addestramento, formazione e aggiornamento, partecipazione a convegni, mostre ed esposizioni nonché attività di assistenza a manifestazioni ricreative e sportive;
- ed è estesa ai rischi derivanti dall'utilizzo di veicoli connesso alla partecipazione alle sopra menzionate attività.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente e/o dal responsabile dell'attività dei volontari a termini di legge.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 150.000,00 in caso di morte;
- Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.3 Malattie professionali
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate di attività preventivato = 100
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza infortuni n° .....

Contraente: **COMUNE DI RAVARINO**
C.F. 00314810367
durata del contratto: **anni 2 e 6 mesi, con**
effetto dal: **30/06/2026**
scadenza il: **31/12/2028**
prima quietanza **31/12/2026**
frazionamento: **ANNUALE**

L'assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Sezioni, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:

Sezione/Assicurati	**Riepilogo premi lordi annui**
Sezione A – Amministratori	Euro.0,00=
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti	Euro.0,00=
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità	Euro.0,00=
Sezione D – Gruppo Volontari della Protezione Civile	Euro.0,00=
PREMIO ANNUO TOTALE	**Euro.0,00=**

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	**Euro.0,00=**
Imposte	**Euro.0,00=**
TOTALE	**Euro.0,00=**

La Società

Il Contraente

Sezione A - Amministratori

Assicurati
Gli Amministratori del Contraente (Sindaco, Assessori e Consiglieri)

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nell'esercizio dei rispettivi incarichi anche in occasione dei trasferimenti, viaggi e trasferte, resi necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali o da attività specifiche
3.2 Rischio in itinere
3.4 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione
3.5 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.8 Malattie tropicali
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio lordo
Il premio annuo lordo viene determinato in base a:
n. amministratori preventivato = 17
premio unitario = euro _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione B – Dipendenti e altri soggetti

Assicurati
Tutti i dipendenti, il segretario/direttore generale del Contraente nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale comandato da altri Comuni o Enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari), autorizzati dal Contraente all'utilizzo di mezzi di trasporto e assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge. Limitatamente all'impiego di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente, ovvero a esso locati, in uso o comodato, in forza di convenzioni o altri atti ufficiali, l'assicurazione è estesa a tutte le persone autorizzate dal Contraente medesimo a farne uso.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di mezzi di trasporto utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia. Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. La garanzia è operante anche in occasione di missioni esterne svolte per conto di Enti presso i quali i menzionati assicurati siano comandati dal Contraente, anche per incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti per il computo del premio della presente sezione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.7 Danni estetici
3.10 Servizio di protezione civile
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo viene determinato come sottoindicato, in misura fissa in base ad chilometraggio convenzionale di km_____, in ragione dell'intero rischio e non soggetto a regolazione:

Km 10.000
€ _____ per km

E viene conseguentemente corrisposto nell'importo fisso di euro _____ non soggetto pertanto a regolazione

Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità

Assicurati:
I Volontari e i collaboratori che prestano la loro opera per conto e su autorizzazione del Contraente, per lo svolgimento di attività e lavori socialmente utili; ivi inclusi i soggetti prestatori di servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità quali, a titolo meramente esemplificativo: impianto e manutenzione del verde pubblico, allestimento e smontaggio di strutture per manifestazioni in genere, esecuzione di piccole manutenzioni di beni di interesse pubblico, anche con impiego di macchinari e attrezzature pertinenti all'attività svolta, accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi scolastici, assistenza domiciliare e accompagnamento in ausilio ai servizi sociali, gestione di isole ecologiche nonché ogni altra attività prevista da convenzioni, contratti d'opera o altri specifici atti amministrativi del Contraente.
Per l'identificazione degli Assicurati e per il computo delle giornate di attività farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente costantemente aggiornata e a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti. In caso di sinistro, il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio sofferto dall'Assicurato si è verificato nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate di attività preventivato = 300
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione F – Gruppo Volontari della Protezione Civile

Assicurati:
Il Responsabile e i componenti del Gruppo Volontari della Protezione Civile.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di interventi in occasione di calamità naturali o di emergenze in genere. L'assicurazione vale anche per la partecipazione ad attività programmate quali:
- esercitazioni periodiche, attività dimostrative, simulazioni di intervento, attività di addestramento, formazione e aggiornamento, partecipazione a convegni, mostre ed esposizioni nonché attività di assistenza a manifestazioni ricreative e sportive;
- ed è estesa ai rischi derivanti dall'utilizzo di veicoli connesso alla partecipazione alle sopra menzionate attività.

Per l'identificazione degli Assicurati e delle menzionate attività per le quali è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente e/o dal responsabile dell'attività dei volontari a termini di legge.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 150.000,00 in caso di morte;
- Euro 200.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.3 Malattie professionali
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate di attività preventivato =100
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza infortuni n° .....

Contraente: **NONAGINTA SRL**
C.F. 03069300360
durata del contratto: **anni 2 e 6 mesi, con**
effetto dal: **30/06/2026**
scadenza il: **31/12/2028**
prima quietanza **31/12/2026**
frazionamento: **ANNUALE**

L'assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Sezioni, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:

Sezione/Assicurati	**Riepilogo premi lordi annui**
Sezione A – Amministratori	Euro.0,00=
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti	Euro.0,00=
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità	Euro.0,00=
PREMIO ANNUO TOTALE	**Euro.0,00=**

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	**Euro.0,00=**
Imposte	**Euro.0,00=**
TOTALE	**Euro.0,00=**

La Società

Il Contraente

Sezione A - Amministratori

Assicurati
Gli Amministratori del Contraente (Sindaco, Assessori e Consiglieri)

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nell'esercizio dei rispettivi incarichi anche in occasione dei trasferimenti, viaggi e trasferte, resi necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali o da attività specifiche
3.2 Rischio in itinere
3.4 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione
3.5 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.8 Malattie tropicali
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio lordo
Il premio annuo lordo viene determinato in base a:
n. amministratori preventivato = 1
premio unitario = euro _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione B – Dipendenti e altri soggetti

Assicurati
Tutti i dipendenti, il segretario/direttore generale del Contraente nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale comandato da altri Comuni o Enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari), autorizzati dal Contraente all'utilizzo di mezzi di trasporto e assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge. Limitatamente all'impiego di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente, ovvero a esso locati, in uso o comodato, in forza di convenzioni o altri atti ufficiali, l'assicurazione è estesa a tutte le persone autorizzate dal Contraente medesimo a farne uso.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di mezzi di trasporto utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia. Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. La garanzia è operante anche in occasione di missioni esterne svolte per conto di Enti presso i quali i menzionati assicurati siano comandati dal Contraente, anche per incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti per il computo del premio della presente sezione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.7 Danni estetici
3.10 Servizio di protezione civile
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo viene determinato come sottoindicato, in misura fissa in base ad chilometraggio convenzionale di km_____, in ragione dell'intero rischio e non soggetto a regolazione:

Km 10.000
€ _____ per km

E viene conseguentemente corrisposto nell'importo fisso di euro _____ non soggetto pertanto a regolazione

Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità

Assicurati:
I Volontari e i collaboratori che prestano la loro opera per conto e su autorizzazione del Contraente, per lo svolgimento di attività e lavori socialmente utili; ivi inclusi i soggetti prestatori di servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità quali, a titolo meramente esemplificativo: impianto e manutenzione del verde pubblico, allestimento e smontaggio di strutture per manifestazioni in genere, esecuzione di piccole manutenzioni di beni di interesse pubblico, anche con impiego di macchinari e attrezzature pertinenti all'attività svolta, accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi scolastici, assistenza domiciliare e accompagnamento in ausilio ai servizi sociali, gestione di isole ecologiche nonché ogni altra attività prevista da convenzioni, contratti d'opera o altri specifici atti amministrativi del Contraente.
Per l'identificazione degli Assicurati e per il computo delle giornate di attività farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente costantemente aggiornata e a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti. In caso di sinistro, il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio sofferto dall'Assicurato si è verificato nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate di attività preventivato = 300
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

SCHEDA DI POLIZZA

costituente parte integrante della polizza infortuni n° .....

Contraente: **ASP DELIA REPETTO**
C.F. 80005470366
durata del contratto: **anni 2 e 6 mesi, con**
effetto dal: **30/06/2026**
scadenza il: **31/12/2028**
prima quietanza **31/12/2026**
frazionamento: **ANNUALE**

L'assicurazione è operante in favore degli Assicurati e con riferimento agli ambiti meglio precisati alle seguenti singole Sezioni, per le indennità assicurate e dietro corresponsione dei premi rispettivamente indicati in ciascuna di esse:

Sezione/Assicurati	**Riepilogo premi lordi annui**
Sezione A – Amministratori	Euro.0,00=
Sezione B – Dipendenti e altri soggetti	Euro.0,00=
Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità	Euro.0,00=
PREMIO ANNUO TOTALE	**Euro.0,00=**

Scomposizione del premio annuo

Premio annuo imponibile	**Euro.0,00=**
Imposte	**Euro.0,00=**
TOTALE	**Euro.0,00=**

La Società

Il Contraente

Sezione A - Amministratori

Assicurati
Gli Amministratori del Contraente

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nell'esercizio dei rispettivi incarichi anche in occasione dei trasferimenti, viaggi e trasferte, resi necessari per l'espletamento delle loro funzioni.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali o da attività specifiche
3.2 Rischio in itinere
3.4 Elevazione dell'indennità assicurata in caso di morte da aggressione
3.5 Estensione alle aggressioni al di fuori dell'orario e dell'ambito di svolgimento dell'attività
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.8 Malattie tropicali
3.9 Spese di rimpatrio
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio lordo
Il premio annuo lordo viene determinato in base a:
n. amministratori preventivato = 1
premio unitario = euro _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____

Sezione B – Dipendenti e altri soggetti

Assicurati
Tutti i dipendenti, il segretario/direttore generale del Contraente nonché altri soggetti (quali, a titolo meramente indicativo e non esaustivo: personale comandato da altri Comuni o Enti, titolari di contratti di collaborazione o di incarichi a contratto, lavoratori interinali e disciplinati dalla L. Biagi, soggetti occupati in lavori socialmente utili, volontari), autorizzati dal Contraente all'utilizzo di mezzi di trasporto e assicurabili in forza di specifiche previsioni di leggi, contratti o convenzioni e per la cui identificazione varrà la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente a termini di legge. Limitatamente all'impiego di mezzi di trasporto di proprietà del Contraente, ovvero a esso locati, in uso o comodato, in forza di convenzioni o altri atti ufficiali, l'assicurazione è estesa a tutte le persone autorizzate dal Contraente medesimo a farne uso.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati in qualità di conducenti o trasportati di mezzi di trasporto utilizzati per conto e su autorizzazione del Contraente, per l'espletamento di compiti di servizio al di fuori dell'ufficio e limitatamente al tempo necessario per l'esecuzione delle prestazioni di servizio, compresi gli infortuni sofferti salendo o scendendo sui/dai mezzi di trasporto menzionati e durante le operazioni necessarie, in caso di fermata, a riprendere la marcia. Per l'identificazione dei mezzi di trasporto per il cui utilizzo è prestata l'assicurazione, farà fede la documentazione amministrativa del Contraente. La garanzia è operante anche in occasione di missioni esterne svolte per conto di Enti presso i quali i menzionati assicurati siano comandati dal Contraente, anche per incarichi di reggenza o di supplenza, sempre che per tali incarichi siano considerati i corrispondenti elementi pattuiti per il computo del premio della presente sezione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente;
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.7 Danni estetici
3.10 Servizio di protezione civile
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo viene determinato come sottoindicato, in misura fissa in base ad chilometraggio convenzionale di km_____, in ragione dell'intero rischio e non soggetto a regolazione:

Km 10.000
€ _____ per km

E viene conseguentemente corrisposto nell'importo fisso di euro _____ non soggetto pertanto a regolazione

Sezione C – Volontari e collaboratori occupati in attività di pubblica utilità

Assicurati:
I Volontari e i collaboratori che prestano la loro opera per conto e su autorizzazione del Contraente, per lo svolgimento di attività e lavori socialmente utili; ivi inclusi i soggetti prestatori di servizio civile di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64.

Ambito di validità dell'assicurazione
L'assicurazione vale per gli infortuni sofferti dagli Assicurati nello svolgimento di attività e lavori di pubblica utilità quali, a titolo meramente esemplificativo: impianto e manutenzione del verde pubblico, allestimento e smontaggio di strutture per manifestazioni in genere, esecuzione di piccole manutenzioni di beni di interesse pubblico, anche con impiego di macchinari e attrezzature pertinenti all'attività svolta, accompagnamento e sorveglianza in ausilio ai servizi scolastici, assistenza domiciliare e accompagnamento in ausilio ai servizi sociali, gestione di isole ecologiche nonché ogni altra attività prevista da convenzioni, contratti d'opera o altri specifici atti amministrativi del Contraente.
Per l'identificazione degli Assicurati e per il computo delle giornate di attività farà fede la documentazione amministrativa tenuta dal Contraente costantemente aggiornata e a disposizione degli incaricati della Società di compiere accertamenti. In caso di sinistro, il Contraente è tenuto a produrre specifica dichiarazione attestante che l'infortunio sofferto dall'Assicurato si è verificato nello svolgimento delle attività per le quali è prestata l'assicurazione.

Indennità assicurate pro capite
- Euro 100.000,00 in caso di morte;
- Euro 150.000,00 in caso di invalidità permanente.
- Euro 3.000,00 in caso di spese sanitarie da infortunio.

Condizioni particolari operanti
3.1 Limitazione della garanzia agli infortuni professionali
3.2 Rischio in itinere
3.6 Deroga ai limiti di età
3.7 Danni estetici
3.11 Regolazione del premio

Elementi per il conteggio del premio
Il premio annuo lordo è determinato in base a:
n. giornate di attività preventivato = 200
premio unitario = **euro** _____

Il premio lordo annuo, soggetto a regolazione a consuntivo, ammonta a euro _____